

Codice A1705A

D.D. 19 luglio 2017, n. 728

**PSR 2014-2020 - Operazioni 10.1.1 (produzione integrata), 10.1.2 (interventi per la biodiversità nelle risaie), 10.1.3 (agricoltura conservativa): disposizioni per l'attuazione dell'impegno facoltativo "erbai autunno-vernini da sovescio".**

Visto il regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del FEASR (Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale), con il quale sono stati definiti gli obiettivi e le priorità dell'Unione in materia di sviluppo rurale e sono state delineate le misure attivabili mediante programmi di sviluppo rurale predisposti dagli Stati membri;

visto in particolare l'articolo 28 (pagamenti agro-climatico-ambientali) del regolamento (UE)1305/2013, che prevede l'erogazione di pagamenti annuali per l'adozione di tecniche agricole compatibili con la tutela delle risorse naturali e del paesaggio, atte a mitigare i mutamenti climatici e a favorire l'adattamento a essi;

visto il Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2014-2020 della Regione Piemonte, approvato dalla Commissione Europea con decisione C(2015) 7456 del 28/10/2015 e dalla Giunta Regionale con deliberazione n. 29-2396 del 9/11/2015 e modificato con decisione della Commissione Europea C(2017) 1430 del 23/2/2017 e con deliberazione della Giunta Regionale n. 15-4760 del 13/3/2017;

vista la misura 10 del PSR 2014-2020 (pagamenti agro-climatico-ambientali), attuativa del citato l'articolo 28 del regolamento (UE)1305/2013 e articolata nelle sottomisure 10.1 e 10.2, e considerate in particolare, nell'ambito della sottomisura 10.1, le operazioni 10.1.1 (Produzione integrata), 10.1.2 (Interventi a favore della biodiversità nelle risaie) e 10.1.3 (Tecniche di agricoltura conservativa) e l'impegno facoltativo riguardante la coltivazione di erbai autunno-vernini da sovescio, applicabile nell'ambito di tali operazioni in aggiunta agli impegni di base;

vista la determinazione dirigenziale n. 338 del 20/4/2017, recante le disposizioni applicative per le domande di pagamento relative a impegni in corso della sottomisura 10.1, e in particolari le tabelle descrittive degli impegni nelle quali è previsto che, nell'ambito delle operazioni 10.1.1, 10.1.2 e 10.1.3, gli erbai autunno-vernini da sovescio siano realizzati secondo disposizioni di dettaglio riguardanti il periodo colturale e le quantità di seme, da definire in tempo utile per le semine autunnali tenendo conto dei rilievi aziendali effettuati nel primo anno di attuazione dell'intervento;

vista la circolare n. 6645 del 16/2/2017, concernente gli impegni facoltativi da attuarsi nel periodo autunno-vernino, con la quale sono state definite fra l'altro le date a partire dalle quali è ammesso il sovescio degli erbai oggetto di impegno, secondo quanto stabilito nella riunione svoltasi il 15/2/2017 con la partecipazione dei responsabili della Direzione Agricoltura, dei Settori Programmazione e coordinamento dello sviluppo rurale e agricoltura sostenibile e Produzioni agrarie e zootecniche, dei responsabili di Strutture temporanee decentrate competenti per l'istruttoria e di rappresentanti del Settore Fitosanitario e dell'Arpa;

considerato che le verifiche aziendali effettuate nel primo anno di attuazione dell'intervento hanno confermato che le finalità dell'intervento possono essere conseguite soltanto se, in accordo con le buone pratiche agronomiche, gli erbai autunno-vernini hanno l'opportunità di insediarsi e raggiungere prima dell'inverno uno sviluppo sufficiente a garantire un'adeguata copertura del terreno e che, a tale scopo, è necessario che - come richiesto dall'analogo impegno del precedente PSR - la semina degli erbai oggetto di impegno sia effettuata entro la metà di ottobre;

considerato che l'opportunità prevista dal PSR di coltivare gli erbai intercalari anche soltanto per due volte nel corso del quinquennio tiene conto dell'eventualità che, in alcuni anni del periodo

in questione, l'attuazione dell'impegno sia impedita da circostanze avverse quali il protrarsi della coltura precedente o l'andamento stagionale sfavorevole;

considerato che le quantità di semente da utilizzare per ettaro oggetto di impegno devono essere coerenti con i valori indicati nel documento giustificativo allegato al PSR;

ritenuto pertanto necessario approvare con la presente determinazione le disposizioni per l'attuazione dell'impegno facoltativo "erbai autunno-vernini da sovescio" e ritenuto opportuno, per ragioni di organicità e chiarezza, che esse comprendano anche prescrizioni già contenute nel PSR e nei provvedimenti regionali sopra richiamati;

dato atto che il documento è stato inviato in bozza ai referenti delle Strutture temporanee dell'agricoltura responsabili dei controlli e delle procedure istruttorie;

tutto ciò premesso,

### IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Visti gli artt. 4 e 17 del D.lgs. n. 165/01 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche";

visti gli artt. 17 e 18 della L.R. n. 23 del 28/07/2008 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale";

attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della deliberazione della Giunta regionale n. 1-4046 del 17 ottobre 2016;

per i motivi specificati in premessa

### DETERMINA

in riferimento alla determinazione dirigenziale n. 338 del 20/4/2017, recante disposizioni per le domande di pagamento relative a impegni in corso della sottomisura 10.1, di approvare quale parte integrante e sostanziale della presente determinazione le allegate disposizioni per l'attuazione dell'impegno facoltativo "erbai autunno-vernini da sovescio" nell'ambito delle operazioni 10.1.1 (Produzione integrata), 10.1.2 (Interventi a favore della biodiversità nelle risaie) e 10.1.3 (Tecniche di agricoltura conservativa) del PSR 2014-2020.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro 60 giorni innanzi al Tribunale amministrativo regionale, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di piena conoscenza dell'atto ovvero l'azione innanzi al Giudice ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice civile.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto, dell'art. 5 della L.R. 22/2010 "Istituzione del Bollettino ufficiale telematico della Regione Piemonte" e in ottemperanza all'art. 26, comma 1 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 nella sezione "Criteri e modalità" di "Amministrazione trasparente" nel sito istituzionale dell'Ente.

Il Responsabile del Settore  
Dr. Gualtiero Freiburger

Allegato

**PSR 2014-2020 – Operazioni 10.1.1 (Produzione integrata), 10.1.2 (Interventi a favore della biodiversità nelle risaie) e 10.1.3 (Tecniche di agricoltura conservativa): disposizioni per l’attuazione dell’impegno facoltativo “Erbaie autunno-vernini da sovescio”.**

Le operazioni 10.1.1 (Produzione integrata), 10.1.2 (Interventi a favore della biodiversità nelle risaie) e 10.1.3 (Tecniche di agricoltura conservativa) del PSR 2014-2020 prevedono quale impegno facoltativo, da attuarsi in almeno due anni del periodo di applicazione dell'impegno di base, la coltivazione di erbaie autunno-vernini da sovescio.

L'intervento è finalizzato a ridurre i rischi di lisciviazione dei nutrienti, ad assicurare un'adeguata copertura vegetale del suolo e a favorire la diversità biologica e la dotazione di sostanza organica dei suoli.

Di seguito si forniscono le disposizioni specifiche per l'attuazione dell'impegno, conformi al PSR vigente e comprensive delle prescrizioni della determinazione dirigenziale n. 338 del 20/4/2017 (disposizioni per le domande di pagamento 2017) e delle specificazioni che tale provvedimento ha rinviato a un successivo provvedimento da approvarsi in tempo utile per orientare le semine autunnali. Le disposizioni in questione tengono conto, in particolare, di nozioni agronomiche e di quanto emerso durante i rilievi aziendali effettuati dai funzionari istruttori nel primo anno di applicazione dell'intervento.

L'impegno è applicabile ai seminativi. L'erbaio intercalare oggetto di impegno non può coincidere con la coltura principale dell'anno successivo.

Semina

Le verifiche aziendali effettuate nel primo anno di attuazione dell'intervento hanno confermato che le finalità dell'intervento possono essere conseguite soltanto se, in accordo con le buone pratiche agronomiche, gli erbaie autunno-vernini hanno l'opportunità di insediarsi e raggiungere prima dell'inverno uno sviluppo sufficiente a garantire un'adeguata copertura del terreno. A tale scopo è necessario che gli erbaie oggetto di impegno siano seminati *entro il 15 ottobre* 2017. Come previsto dal PSR, deve essere utilizzata semente con prevalenza (in peso) di graminacee, leguminose o crucifere, in purezza o consociate. La semente può non essere certificata. Non è ammesso l'impiego di seme autoprodotta; la documentazione di acquisto del seme deve essere conservata per tutto il periodo di impegno.

La quantità di seme utilizzata, attestata dalla documentazione di acquisto, deve essere commisurata alla superficie oggetto dell'impegno facoltativo. In particolare, devono essere rispettate le seguenti *quantità minime* di seme per ettaro di superficie oggetto di impegno.

Specie	Quantità di seme (kg/ha)
<b>Graminacee</b>	
Frumento	120
Triticale	120
Orzo	120
Avena	120
Segale	120
Loiessa	20
<b>Leguminose</b>	
Veccia vellutata ( <i>V.villosa</i> )	50
Trifoglio incarnato	30
<b>Crucifere</b>	
Colza ibrida	40

Le particelle interessate dagli erbai intercalari possono cambiare durante il periodo di impegno, in conseguenza della rotazione delle colture. In conformità all'art. 47(1) del regolamento (UE) n. 1305/2013, l'estensione della superficie interessata, espressa in ettari, può variare da un anno all'altro entro il limite del 20% della superficie ammissibile del primo anno di impegno.

#### Coltivazione

Gli erbai non devono essere sottoposti a fertilizzazioni o trattamenti con prodotti fitosanitari e, al termine del periodo di coltivazione, devono essere terminati meccanicamente (non è consentito il diserbo chimico) e sovesciati. Trattandosi di una coltura da sovescio, essa non può essere raccolta, asportata o utilizzata in alcun modo (non sono ammessi sfalci intermedi o utilizzi per scopi energetici).

#### Permanenza in campo

Il PSR prevede che gli erbai autunno-vernini da sovescio siano mantenuti in campo fino all'epoca usuale di lavorazione del terreno nella primavera successiva.

Per l'operazione 10.1.2, che è destinata specificamente alle risaie e ha come *focus area* la biodiversità, il PSR prevede che la coltura da sovescio debba essere mantenuta in campo almeno fino alla fine di febbraio 2018.

Per le operazioni 10.1.1 e 10.1.3 - che sono applicabili all'insieme dei seminativi e hanno come principali *focus area*, rispettivamente, il miglioramento della qualità delle acque e la tutela del suolo - la coltura da sovescio deve essere mantenuta in campo almeno fino al 20 marzo 2018. Nel caso del riso, tenuto conto dei tempi di preparazione del terreno per la coltura principale, la coltura da sovescio deve essere mantenuta in campo almeno fino al 10 marzo 2018.

#### Eventuale rinuncia all'impegno

Nella domanda annuale sono state individuate le particelle in cui l'agricoltore intendeva applicare l'impegno facoltativo nel periodo autunnale e invernale, in aggiunta all'impegno di base cui esso era associato. Qualora circostanze impreviste (es. condizioni meteorologiche avverse, protrarsi della coltura precedente) impediscano l'effettuazione dell'intervento o ne

compromettano la buona riuscita, il richiedente dovrà trasmettere entro il 31 dicembre 2018 mediante l'apposita funzione informatica una comunicazione di revoca totale o parziale dell'impegno facoltativo, evitando in tal modo di incorrere in ulteriori riduzioni di pagamento.

Dopo tale data saranno avviate le verifiche in campo durante le quali sarà controllata, in particolare, la presenza degli erbai e la copertura vegetale ottenuta. Successive rinunce saranno ancora possibili, ma ai sensi del regolamento (UE) n. 809/2014 (art. 3) non potranno essere considerate se l'autorità competente avrà comunicato l'intenzione di effettuare il controllo o avrà riscontrato inadempienze.